

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Doc. IV-ter
n. 12-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DURNWALDER)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI
INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN
PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MATTEO RENZI

procedimento civile n. 31400/2023 R.G.

**Trasmessa dal Giudice della I Sezione civile del Tribunale di Milano il 14 giugno 2025
e pervenuta alla Presidenza del Senato il 16 giugno 2025**

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 2025

ONOREVOLI SENATORI.- Il Tribunale di Milano – I Sezione civile, con missiva pervenuta in data 16 giugno 2025, ha trasmesso al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, copia degli atti del procedimento civile R.G. n. 31400/2023 pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi, per accertare se le condotte oggetto del procedimento civile *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta il 24 giugno 2025 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 1°, 16 e 22 luglio 2025.

Nel corso della seduta del 16 luglio 2025 si è svolta l'audizione del senatore Renzi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato; il senatore ha contestualmente depositato una memoria scritta ed altra documentazione.

Nella seduta del 22 luglio 2025, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

a) Fatto

Si evince dagli atti processuali inviati dall'Autorità giudiziaria che il senatore Renzi – unitamente a Mondadori Libri S.p.A. – con atto di citazione datato 31 luglio 2023 è stato convenuto in giudizio dalla dottoressa Christine Fumia Von Borries al fine di ottenere l'accertamento della commissione dell'illecito di cui all'articolo 595 del codice penale nonché la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni connessi alla pubblicazione del libro *“Il Mostro. Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l'immagine”* – edizione aggiornata a novembre 2022 – ritenuto di carattere

diffamatorio e lesivo della reputazione della parte attrice; infine è stata chiesta la condanna del senatore Renzi al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948.

La vicenda in esame si colloca nell'ambito di due procedimenti giudiziari nei quali l'attività di indagine è stata affidata alla dottoressa Von Borries.

Il primo procedimento a carico dei signori Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del senatore Renzi, ha ad oggetto il reato di concorso in emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ai sensi dell'articolo 110 del codice penale e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale procedimento la dottoressa Von Borries ha rivestito il ruolo di magistrato requirente sia nella fase delle indagini preliminari (13941/2017 R.G.N.R.) sia in udienza.

Il secondo procedimento, attivato dal medesimo Pubblico Ministero nei confronti del signor Tiziano Renzi, ha ad oggetto il reato di traffico illecito di influenze (n. 3103/2019 R.G.N.R.).

In particolare, con riferimento al primo procedimento, i signori Renzi e Bovoli sono stati condannati in primo grado con sentenza del Tribunale di Firenze del 7 ottobre 2019 e poi assolti con sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 3798 assunta il 18 ottobre 2022 perché il *“fatto non costituisce reato”*; l'assoluzione è divenuta definitiva con sentenza n. 33433 del 7 luglio 2023 della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze.

Invece, in riferimento al secondo procedimento, la vicenda si è arrestata alla fase della conclusione delle indagini preliminari con il decreto di archiviazione del Gip di Firenze in data 13 ottobre 2021.

La difesa del signor Tiziano Renzi acquisiva, ad aprile 2022, gli atti del procedimento archiviato, ossia quello relativo al reato di traffico illecito di influenze, venendo in tal modo a conoscenza di prove documentali che apparivano riferibili anche ai fatti oggetto del giudizio ancora pendente in

appello e delle quali la dottoressa Von Borries, che era Pubblico Ministero in entrambi i procedimenti, non aveva chiesto l'acquisizione.

Dopo la rinnovazione dell'istruttoria in appello – con acquisizione di parte di tali documenti – con sentenza del 18 ottobre 2022 il giudizio si concludeva con l'assoluzione dei genitori del senatore Renzi *“perché il fatto non costituisce reato”*.

Nel novembre 2022, nelle more della pubblicazione delle motivazioni della predetta sentenza di assoluzione della Corte d'Appello, intervenuta nel marzo 2023, è uscita l'edizione aggiornata del libro *“Il Mostro”*, contenente il capitolo primo – paragrafo 5, dal titolo *“L'assoluzione dei miei genitori”*, che è l'oggetto del giudizio civile in corso.

La dottoressa Von Borries sostiene che il suddetto paragrafo contenga affermazioni diffamatorie nei suoi confronti.

In particolare, secondo parte attrice, risulterebbe da tale pubblicazione che ella, nell'esercizio delle funzioni di Pubblico Ministero nel procedimento per reato di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti, abbia mancato di adempiere al proprio dovere professionale, non mettendo a disposizione della difesa il materiale probatorio che avrebbe sancito l'innocenza degli imputati, nonostante ne avesse avuto contezza – sempre in qualità di Pubblico Ministero – nel giudizio parallelo (traffico illecito di influenze). Verrebbe inoltre adombrata a suo avviso l'ipotesi che, oltre ad aver commesso una grave scorrettezza professionale, si sia resa responsabile di un reato, nascondendo illecitamente prove che sarebbero state, secondo la prospettazione del senatore Renzi, decisive per l'assoluzione degli imputati.

A sostegno delle proprie argomentazioni, parte attrice ritiene che, nel caso di specie, non operi la scriminante del diritto di critica perché manca il requisito della verità del fatto posto a fondamento della narrazione. A tal proposito ricorda che nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Firenze è stato evidenziato come nel secondo procedimento (ossia quello

concluso con il decreto di archiviazione) *“non è stato raccolto nessun elemento di prova favorevole agli imputati Renzi e Bovoli in ordine alle contestazioni loro rivolte di emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti”*.

Il senatore Renzi – costituitosi in giudizio – ha confutato in sede processuale le argomentazioni addotte precisando che la pubblicazione della seconda edizione del libro *de quo*, nel novembre 2022, sarebbe frutto di esperienze personali e di riflessioni che non sfociano in accuse dirette ma stimolano un giudizio critico di carattere generale.

Ha sottolineato, invero, di essersi limitato a ricostruire la successione dei fatti fino a quel momento noti, soffermandosi poi sulla circostanza della mancata acquisizione del materiale probatorio ed interrogandosi sui motivi per i quali esso non sia stato depositato, dal medesimo Pubblico Ministero, anche nel procedimento per il reato di concorso in emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Il senatore Renzi ha sostenuto che il paragrafo ritenuto diffamatorio da parte attrice rifletta fedelmente il contenuto degli atti del processo e ha insistito sulla liceità dei giudizi espressi nel pieno rispetto dei limiti di operatività del diritto di critica, sottolineando peraltro che – al momento dell'uscita dell'edizione aggiornata del libro – non erano state ancora pubblicate le motivazioni della sentenza di assoluzione della Corte d'Appello, rese note solo nel marzo 2023, circostanza che deporrebbe a suo avviso per l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione.

In data 11 giugno 2025 il senatore Renzi ha eccepito, nel corso del citato giudizio civile, che la narrazione dei fatti contenuta nel libro *“Il Mostro”* costituisce espressione dell'opinione critica nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Sottolinea a tal proposito di aver chiaramente esposto in numerose occasioni in sede istituzionale i fatti e la propria opinione sulla dottoressa Von Borries, come emergerebbe anche dall'opuscolo *“Libro*

rosso”, oggetto di larga pubblicizzazione in sede istituzionale.

Di conseguenza, il senatore ha chiesto il riconoscimento della sussistenza della prerogativa dell’insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell’articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e, in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza con sospensione del giudizio.

Il Giudice del Tribunale di Milano-Sezione I, non accogliendo l’eccezione del convenuto, ha quindi sospeso il procedimento e trasmesso gli atti al Senato ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 140 del 2003 per le opportune valutazioni.

* * *

b) Diritto

Come è noto, il primo comma del richiamato articolo 3 della legge n. 140 del 2003 prevede che l’articolo 68, primo comma, della Costituzione si applichi, oltre che agli atti parlamentari, “*per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.*”

La portata dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell’articolo 3, primo comma, della legge n. 140 del 2003 è stata nel tempo precisata ed attualizzata dalla Corte costituzionale.

Secondo l’orientamento più rigoroso (si vedano, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un’intervista, ad esempio) da un parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nell’ambito di attività parlamentari, pur se non è necessaria

una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Occorre tuttavia anche un secondo elemento, ossia il cosiddetto “legame temporale” fra l’attività parlamentare e la simmetrica attività esterna. Tale requisito è ravvisabile principalmente nei casi in cui l’atto *intra moenia* preceda, in un arco temporale ragionevolmente limitato, l’atto *extra moenia*.

L’interpretazione del legame temporale ha subito un’evoluzione, enucleata in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, che si caratterizza per l’apertura della Consulta sul rapporto di sostanziale contestualità tra interventi esterni ed atti tipici, che è “*in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi*”. La recente sentenza n. 104 del 2024 ha rimarcato tale aspetto, rinvenibile anche nel caso di specie, ribadendo che il legame temporale sussiste quando il tenore delle opinioni espresse *extra moenia* preannuncia, o comunque rende in concreto prevedibile, l’esercizio dell’attività parlamentare tipica; a tal proposito la Corte richiama i propri precedenti di cui alle sentenze n. 241 del 2022, n. 133 del 2018, n. 335 del 2006 (sopra riportata) e n. 223 del 2005.

All’impostazione della Consulta sul nesso funzionale, che si potrebbe definire “tradizionale”, si è affiancato tuttavia un altro modulo ermeneutico, riconducibile proprio alla sopracitata sentenza n. 104 del 2024 (i cui principi, già anticipati nella pronuncia n. 133 del 2018, da essa richiamata, sono stati poi ribaditi in particolare nelle sentenze nn. 193 e 194 del 2024), nella quale la Corte chiarisce che i presupposti di coincidenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia* e di contestualità temporale – nel senso fin qui evidenziato – si connotano esclusivamente come “indici rivelatori” del nesso funzionale, senza tuttavia assurgere ad elementi costitutivi dell’insindacabilità; pertanto, l’articolo 68, primo comma, della Costituzione può, in casi particolari, trovare applicazione anche a dichiarazioni rese *extra moenia*, non

necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. In base a quest'ottica prospettica, ciò che rileva ai fini della configurazione della prerogativa in questione è che le dichiarazioni *extra moenia* si iscrivano in un contesto politico, connotandosi quali opinioni funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare, ossia come opinioni che incanalino nel processo politico interessi rappresentativi, riferibili al popolo ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione. La rappresentanza della Nazione assurge, in tale rinnovata prospettiva, a fondamento ed allo stesso tempo a limite per la prerogativa dell'insindacabilità.

* * *

Analizzando il caso di specie, va evidenziato che le esternazioni del senatore Renzi, contenute nell'edizione aggiornata del libro *"Il Mostro"*, si caratterizzano per l'appartenenza tanto al modello ermeneutico di "nesso funzionale" tradizionalmente adottato dalla Corte costituzionale - ossia la compresenza dei criteri della corrispondenza contenutistica e del legame temporale, nel senso illustrato sopra - quanto al modello da ultimo adoperato dalla Consulta nella sentenza n. 104 del 2024, non più vincolato soltanto ad atti testuali ma correlato alla presenza, nell'attività politica dell'interessato, di un *fil rouge* sul tema che è oggetto delle dichiarazioni contestate, cosicché le affermazioni veicolate fuori del Parlamento risultano la modalità di propalazione di argomenti e idee sui quali il parlamentare è costantemente impegnato sia all'interno che fuori dalle Camere; in tal caso l'attività politica del membro delle Camere è da intendersi come rappresentazione di interessi riferibili al popolo sovrano (articolo 1 della Costituzione) e alla Nazione, della quale i senatori e i deputati sono rappresentanti (articolo 67 della Costituzione).

Infatti, nello scorrere l'attività parlamentare del senatore Renzi, ci si imbatte

in numerose dichiarazioni specifiche e circostanziate sulle vicende personali e del suo *entourage*, legate alle inchieste sui finanziamenti della fondazione Open o ad altre vicende processuali, nelle quali si adombra l'esistenza di una ingiustificata azione giudiziaria diretta nei propri confronti e verso la cerchia di collaboratori, amici e congiunti, circostanza che sarebbe dimostrata dall'esito dei processi e dei provvedimenti giurisdizionali, positivo per i soggetti coinvolti; ciò dimostrerebbe - secondo la ricostruzione del senatore - il carattere persecutorio e intrusivo nelle scelte politiche di alcuna parte della magistratura.

Nell'esame della documentazione parlamentare ci si avvede altresì che il tema della corretta e neutrale amministrazione della giustizia, che deve essere avulsa da tentativi di condizionamento delle scelte politiche, e il tema del pericolo della persecuzione di cittadini innocenti e inermi, non capaci di orientarsi rispetto ai complessi meccanismi della macchina giudiziaria, siano argomenti molto presenti negli interventi in Parlamento del senatore Renzi, ed in generale nella sua attività politico-istituzionale.

Con riferimento alle dichiarazioni relative alla propria vicenda personale e a quella della propria famiglia, nonché dei propri collaboratori, occorre innanzitutto citare le dichiarazioni del senatore Renzi del 22 febbraio 2022, rese in Assemblea nell'ambito della discussione del Doc. XVI, n. 9 (*Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti del senatore Renzi*).

Si ricorda che il caso riguardava la proposta della Giunta di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale la corrispondenza scritta

riguardante il medesimo senatore Renzi, senza previa autorizzazione del Senato (in quanto mai richiesta), menomando con ciò le attribuzioni garantite a quest'ultimo dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Si ricorda altresì che l'Assemblea approvò la proposta della Giunta nella stessa seduta del 22 febbraio 2022 e il giudizio si concluse con la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 27 luglio 2023; con tale pronuncia la Consulta accolse le doglianze del Senato in relazione alla mancata richiesta di autorizzazione per il sequestro dei messaggi di posta elettronica e messaggi *WhatsApp*, in quanto l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”.

Nel menzionato intervento del 22 febbraio 2022 il senatore Renzi rimarca il punto che nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open vi sono state diverse sentenze della Corte di Cassazione che hanno annullato i provvedimenti giurisdizionali richiesti dalla Procura di Firenze nella fase delle indagini preliminari e svolge altre considerazioni che portano a concludere che il provvedimento di sequestro della magistratura per il quale si chiede di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia indicativo di un agire dei pubblici ministeri fiorentini volto non ad indagare su presunti finanziamenti illeciti quanto a “definire le forme della politica”, in quanto “*L'indagine non vuole mettere in discussione i denari, della cui tracciabilità nessuno dubita. [...] No: l'indagine parte dall'assunzione del fatto che il giudice penale desidera stabilire che cos'è una corrente di partito, come si deve organizzare, quali modalità concrete di organizzazione della politica si possano fare oppure no.*” Prosegue poi il senatore evidenziando che “*laddove il giudice penale interviene nelle dinamiche organizzative della politica viene meno il concetto di separazione dei poteri e la libertà*

del Parlamento di definire le modalità democratiche della politica”. Quindi espone altri argomenti che, partendo dalla propria vicenda personale, concludono poi per la necessità di adoperare le garanzie parlamentari per ristabilire l'equilibrio e la separazione tra i poteri dello Stato e per difendere l'autonomia della politica da possibili condizionamenti che possono derivare da un uso distorto del potere giurisdizionale.

Nel seguito di tale procedimento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha richiesto formalmente al Senato l'autorizzazione al sequestro, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, dei messaggi di posta elettronica e *WhatsApp*, di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale. Come si ricorderà, ne è quindi derivata la discussione, prima in Giunta e successivamente in Assemblea, del Doc. IV, n. 2 (*Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito di un procedimento penale trasmessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze*).

Tale procedimento si è concluso con il diniego di sequestro (v. seduta dell'Assemblea del Senato del 7 maggio 2024) per la rilevata presenza del *fumus persecutionis* in danno del senatore Renzi, avvalorato dalla presenza di numerose sentenze di annullamento della Corte di Cassazione relative ai provvedimenti di sequestro emanati dall'autorità giudiziaria per la stessa indagine (a carico di altri soggetti) - di cui il senatore dava conto anche nell'intervento in Assemblea illustrato sopra - e tenuto altresì conto delle motivazioni presenti nella stessa sentenza della Consulta n. 170 del 2023, con la quale erano stati accolti i principali motivi di doglianza del Senato.

Parallelamente, alla Camera si era svolta la discussione per la richiesta di sequestro di corrispondenza nei confronti di stretti collaboratori del senatore Renzi (i deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi e l'ex deputato Luca Lotti - Doc. IV, n. 2). Anche in tal caso l'esito della discussione era stato il diniego di sequestro per la presenza

del *fumus persecutionis* (v. seduta dell'Assemblea della Camera del 10 aprile 2024).

Nell'intervento in Assemblea del 7 maggio 2024, nel corso della discussione del citato Doc. IV, n. 2, oltre a riprendere gli argomenti già illustrati in relazione all'intento persecutorio nei propri confronti da parte dei magistrati inquirenti nell'inchiesta per la fondazione Open, il senatore Renzi ha fatto espressa menzione della vicenda processuale che ha visto l'arresto dei suoi genitori, nonché di altra inchiesta che ha visto imputato il cognato per un presunto scandalo UNICEF, al termine del quale lo stesso è stato assolto. Ritornando alle vicende processuali dei propri genitori, il senatore Renzi così si esprime: *“Ora sarà un caso, ma mio padre arriva a sessantaquattro anni senza aver avuto alcun problema con la giustizia e, casualmente, nell'anno in cui io divento Presidente del Consiglio, la mia famiglia diventa la famiglia di Bonnie and Clyde e diventa la famiglia verso la quale quel procuratore ha una particolare predilezione. Ho dimenticato un avviso di garanzia a mia sorella [...]”*. Poco più avanti lo stesso senatore afferma che *“questa vicenda ha distrutto la mia privacy, persino il conto corrente, e ha messo a dura prova la vita della famiglia, perché potete immaginare cosa voglia dire spiegare a dieci nipotini che i nonni sono stati arrestati [...]”*.

Da quanto indicato emerge che nella ricostruzione del senatore Renzi le indagini nei confronti di se stesso e della propria famiglia sono correlate all'intento di colpirlo nella qualità di Presidente del Consiglio e di influenzare l'opinione pubblica per quanto concerne il gradimento di lui e del proprio partito.

Peraltro l'Assemblea del Senato ha poi votato nella stessa seduta del 7 maggio 2024 il diniego di sequestro, rilevando la presenza del *fumus persecutionis*, come sopra illustrato, e quindi accogliendo le tesi esposte dall'interessato.

Gli argomenti relativi alla “persecuzione giudiziaria” del senatore Renzi e della cerchia dei suoi congiunti o

collaboratori sono presenti anche in altri atti parlamentari.

Ad esempio, nel suo intervento in Assemblea, nel corso della seduta n. 219 del 20 maggio 2020, il senatore Renzi sottolinea come sia spiacevole *“costringere le proprie famiglie a stare sui giornali e a subire l'onta di un massacro mediatico”*. Per quanto concerne invece l'esposizione delle decisioni della Corte di Cassazione nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open, con le quali sono stati annullati i provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura di Firenze, tale argomento è ripreso nell'interrogazione n. 3-00072 del 30 novembre 2022 (già n. 4-00065 del 29 novembre 2022), della quale il senatore Renzi era co-firmatario, e nel suo intervento in Assemblea del 1° dicembre 2022 nell'ambito del *question time* con il Ministro della giustizia; gli ultimi due atti sono contestuali alla pubblicazione del volume *“Il Mostro”*, contenente le dichiarazioni contestate. Nel corso della seduta d'Aula del 1° dicembre 2022, nell'illustrare la sopraindicata interrogazione, il senatore Renzi si sofferma sugli argomenti relativi alla mancata osservanza, da parte della Procura di Firenze, delle indicazioni della Corte di Cassazione, nonché sull'anomalia consistente nell'invio del materiale sequestrato al Copasir, evidenziando, in sede di replica, come sia gravoso per il cittadino comune doversi difendere quando c'è un'azione erronea della magistratura, fino al punto di dover ricorrere in Cassazione.

Lo stesso argomento delle decisioni della Corte di Cassazione sulle vicende che hanno riguardato il senatore Renzi e i suoi stretti collaboratori è affrontato anche nell'ambito del suo intervento in Assemblea del 7 febbraio 2024, nel corso della discussione del disegno di legge n. 808 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*), nel quale il senatore rimarca altresì la difesa dell'applicazione rigorosa del principio della separazione dei poteri, ed anche nell'intervento in Assemblea del 22

gennaio 2025 - nel corso della *Discussione sulla Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia* - nel quale egli evidenzia come siano stati messi sotto controllo i suoi amici, vicenda poi definita dalle sentenze della Corte di Cassazione citate nonché dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023.

L'interesse per l'operato della Procura di Firenze è poi presente anche in altre interrogazioni delle quali il senatore Renzi è co-firmatario; ad esempio nell'interrogazione n. 4-00072 del 6 dicembre 2022, nella quale si chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di far luce sull'operato di alcuni ufficiali fiorentini della Guardia di finanza, che, nell'ambito dell'inchiesta "Concorsopoli" - relativa a possibili concorsi truccati nel settore sanitario - avevano impedito di intercettare la sorella di un magistrato della stessa Procura.

Anche nell'interrogazione n. 3-00536 del 28 giugno 2023 si chiede - stavolta al Ministro della giustizia - di far luce sull'operato della Procura di Firenze per le vicende relative all'occupazione abusiva dell'ex hotel "Astor", nel quale vi erano stati numerosi episodi di illegalità. In tale interrogazione si domanda di conoscere i motivi per cui la Procura non avrebbe tempestivamente agito con lo sgombero dei locali nonostante le numerose segnalazioni pervenute dalle autorità preposte.

Vi sono poi numerosi interventi in cui l'attività del senatore Renzi è rivolta all'analisi dell'azione di Governo e del Ministro competente in materia di giustizia, sui temi come il proliferare delle figure di reato, il malfunzionamento delle misure per la semplificazione dei processi, le garanzie dei detenuti e il sovraffollamento carcerario, nonché l'attuazione della legge per la responsabilità civile dei magistrati; si tratta dell'interrogazione n. 3-01602 del 15 gennaio del 2025, della quale il senatore è co-firmatario e che è stata illustrata da lui stesso in Assemblea il 16 gennaio 2025; dell'intervento in Assemblea del 4 dicembre 2024 nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 1310

(*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*) e dell'intervento in Assemblea del 7 maggio 2025, (nell'ambito dello *Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri*).

Tali atti dimostrano la costante attenzione del senatore Renzi ai temi delle garanzie degli indagati e dei detenuti e alla corretta e tempestiva amministrazione della giustizia, alla promozione di misure legislative che possano impedire azioni giudiziarie mirate a colpire esponenti politici piuttosto che a difendere i cittadini dall'illegalità.

Inoltre occorre riportare che nel corso dell'audizione in Giunta del 13 febbraio 2024 (tenuta durante l'esame del predetto Doc. IV, n. 2) e dell'audizione svolta il 16 luglio 2025, nell'ambito dell'esame del documento in titolo, il senatore Renzi ha esposto le vicende giudiziarie relative al suo *entourage* ed ai suoi genitori ed ha inoltre depositato la nota del 18 febbraio 2023, rivolta al Presidente del Senato e ad altre autorità - poi trasfusa nel c.d. "*Libro rosso*" - contenente una sorta di denuncia indirizzata a diverse alte cariche dello Stato. In tale nota egli ha ripercorso l'operato della magistratura fiorentina nelle indagini che riguardavano se stesso e i suoi collaboratori e congiunti, soffermandosi sulla circostanza della mancata acquisizione del materiale probatorio, raccolto per il procedimento sul traffico di influenze illecite, nel parallelo procedimento per false fatturazioni. Tale materiale probatorio, nella ricostruzione del senatore Renzi, sarebbe stato determinante per la successiva assoluzione dei genitori nel procedimento per false fatturazioni, avvenuta in secondo grado, dopo aver acquisito il materiale stesso.

Da tutto quanto esposto deriva che le dichiarazioni contenute nel volume "*Il Mostro*" si iscrivono nell'ambito dell'attività

parlamentare del senatore Renzi, tanto per la coincidenza sostanziale e la contestualità temporale nel senso tradizionalmente indicato dalla Consulta (si confrontino in particolare le dichiarazioni in Assemblea del 22 febbraio 2022, nell'ambito della discussione del Doc. XVI, n. 9 e le dichiarazioni del 7 maggio 2024, nel corso della discussione del Doc. IV, n. 2), quanto per la corrispondenza con la costante attività politica del senatore sulla neutrale amministrazione della giustizia, secondo il criterio introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 2024 (e ripreso nelle successive sentenze nn. 193 e 194 del 2024), in quanto si tratta di opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, sono funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare.

* * *

Per tali motivi la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Renzi, oggetto del procedimento civile pendente presso il Tribunale di Milano (R.G. n. 31400/2023), costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

DURNWALDER, *relatore*